



COMUNE DI MONTEMESOLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 10 DEL 30/04/2016

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 28/04/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to *MIRICOLA VITTORIA IMMACOLATA*

L'anno duemilasedici addì TRENTA del mese di aprile alle ore 10,00, nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

PUNZI Vito Antonio
SANTORO Angelo
BASILE Michele
MASSAFRA Antonia
ALOIA Giovanni
SCARANO Sebastiano
CORO Antonio
MAGLI Andrea
BALLO Francesco
ALBA Donato
CAROLI Domenico
SGOBIO Italo
D'ERCHIE Anna Maria

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Generale **Oreste DOTT. COLIO**.

Presiede l'adunanza **Antonio CORO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce l'argomento e cede la parola all'assessore d.ssa Antonia Massafra che relaziona:

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 166.742,00 alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2016 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. in data 30/04/2016;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Considerato che:

- la TASI, si pone in stretta connessione con l'IMU;
- la definizione delle aliquote della TASI per le diverse categorie di contribuenti deve quindi necessariamente essere correlata alla definizione delle corrispondenti aliquote IMU;
- che il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale attualmente esercitata con l'applicazione dell'IMU, così come approvata con propria deliberazione C.C. n. 3 del 19/01/2015 (0,96 % per immobili diversi dall'abitazione principale, 0,4 % per le abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,86% per fabbricati concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

a) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per:

- abitazione principale e le pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- detrazione di €20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal possessore, l'importo complessivo per la detrazione per figli non può superare l'importo massimo di €80,00 (riferito a 4 figli).

b) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per:

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) aliquota TASI nella misura dell' 1 per mille per:

- tutti i fabbricati , diversi di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra, aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge 147/2014 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in quanto componente della collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per utente; in relazione a tale definizione, si ritiene di individuare come appartenenti a tale categoria i seguenti servizi:

a) Servizio di polizia locale;

b) Istruzione scolastica (scuola dell'obbligo)

c) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;

d) Servizio di illuminazione pubblica;

e) Servizi di protezione civile;

f) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

g) Servizi cimiteriali

h) Trasporto pubblico e locale

i) Servizi socio-assistenziali

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
Ritenuto di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Ascoltati gli interventi, come da verbale allegato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dei Revisori;

Con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti:	n.11
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari :	n. 1 (Sgobio)
Astenuti:	n. 2 (Caroli, D'Erchie)

DELIBERA

- 1) di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di determinare, come determina, per l'anno 2016, le aliquote TASI come segue:
 - a) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille per:
 - abitazione principale e le pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - detrazione di €.20,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dal possessore, l'importo complessivo per la detrazione per figli non può superare l'importo massimo di €.80,00 (riferito a 4 figli).
 - b) aliquota TASI nella misura dell'1 per mille per:
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - c) aliquota TASI nella misura dell' 1 per mille per:
 - tutti i fabbricati , diversi di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra, aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;

3) Il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni è stimato in € 217.142,00 ed è destinato al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili sotto indicati;
 le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 166.742,00 alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;
 Il costo dei servizi indivisibili individuati dal Comune ammonta complessivamente a euro 465.685,72 e che risulta così ripartito analiticamente:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Servizio di polizia locale (al netto delle entrate proprie prodotte dall'attività del servizio) – Funzione 3 intervento 01	70.569,99
Istruzione scolastica (scuola dell'obbligo) Funzione 4 (al netto servizio refezione e trasporto scolastico)	131.995,79
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale Funzione 8 serv.1	29.314,94
Servizio di illuminazione pubblica Funzione 8 serv.2	157.500,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente – Funzione 9 serv.6	31.000,00
Servizi cimiteriali – Funzione 10 serv.5	3.500,00
Servizio socio assistenziale – funzione 10 interv.1	41.805,00
Totale	465.685,72

La previsione di entrata del tributo, determina un tasso di copertura della spesa dei servizi indivisibili, come sopra illustrata, del 46,63%

- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio n° in pari data
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Ed inoltre in relazione all'urgenza con separata unanime votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Consiglieri Presenti:	n.11
Votanti:	n. 9
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari :	n. 1 (Sgobio)
Astenuti:	n. 2 (Caroli, D'Erchie)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Antonio CORO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Oreste DOTT. COLIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 11/05/2016

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Gabriella INTERNÒ

Per copia conforme

Data, 11/05/2016

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

COMUNE DI MONTEMESOLA (TA)

COLLEGIO DEI REVISORI

3 - Parere TASI 2016

Il Collegio dei Revisori,

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale N. 9 del 28/04/2016 -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI;

Vista la Legge n. 147 del 22/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con delibera C.C. n.16 del 08/09/2014;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2016 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE U.I.C sulla quale questo collegio ha già espresso favorevole;

Vista la delibera C.C. n.28 del 30/07/2015 relativamente all'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;

Vista la Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);

Considerato che dal 01/01/2016 la TASI è stata, per la stessa legge sopracitata, eliminata per le abitazioni principali e per i terreni agricoli così come definiti ai fine dell'applicazione dell'IMU;

Considerato inoltre che le riduzioni delle basi imponibili obbligatorie stabilite per legge (es. comodato d'uso gratuito a particolari condizioni) rivestono carattere obbligatorio e non derogabile da parte dei comuni;

Considerato infine che, dal 01/01/2014, a seguito della soppressione dell'imposta IMU sulle abitazioni principali non di lusso e a quelle ad esse equiparate dalle leggi o dal regolamento, i comuni reperiscono le risorse per la copertura parziale dei servizi indivisibili con l'applicazione della TASI;

Preso atto che i costi per i servizi indivisibili per l'anno 2016 che troveranno esposizione nel relativo Bilancio di Previsione ammontano a euro 465.685,72 con copertura del 46,63 % mediante il gettito TASI preventivato in euro 217.142,00;

Vista la volontà di fissare le aliquote TASI per l'anno 2016 nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 677, della legge n.147/2013 e dall'art. 1, comma 28, della legge n.208/2015;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Preso atto dei pareri favorevoli richiamati nella proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere Favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI così come trasmessa ed acquisita agli atti di codesto Collegio.

Montemesola 28 aprile 2016

Il Collegio dei Revisori
Dott.ssa Cosima Giannico F.TO
Dott. Ivan Cardascia F.TO
Dott. Andrea Schena F.TO

COMUNE DI MONTEMESOLA (TA)

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale del 28/04/2016

Si è riunito in data odierna alle ore 18.30 il Collegio dei Revisori dell'Unione dei Comuni di Montedoro relativamente al Comune di Montemesola.

Il Collegio è formato da:

- Dott. ssa Cosima Giannico - Presidente
- Dott. Ivan Cardascia - Componente
- Dott. Andrea Schena - Componente

Premesso che, è pervenuta agli atti in data 28/04/2016 a mezzo pec con prot. 2249 la richiesta per il rilascio di pareri sulle proposte di delibera del Consiglio Comunale inerenti i seguenti tributi ed imposte: IMU, TASI, TARI, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE U.I.C;

Preso in esame la documentazione pervenuta, ossia le proposte di delibera del Consiglio Comunale relative a:

- IMU 2016;
- TASI 2016;
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE U.I.C;
- TARI 2016;

tutte allegate al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000 l'Organo di revisione economico finanziaria rilascia pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Ente sull'applicazione dei tributi locali;

Provvede a rilasciare i pareri allegati al presente verbale.

Montemesola 28 aprile 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Cosima Giannico F.TO

Dott. Ivan Cardascia F.TO

Dott. Andrea Schena F.TO

Allegati:

1. Parere MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE U.I.C;
2. Parere IMU 2016;
3. Parere TASI 2016;
4. Parere TARI 2016.



passiamo al punto numero quattro all' ordine del giorno "tributo per i servizi indivisibili tasi Anno due mila sedici determinazione aliquote e detrazioni sempre Massafra

Massafra anche qui si ripropongono le aliquote dell' anno precedente ma l' unica cosa che vorrei aggiungere che ci siamo ovviamente abbiamo inserito quello che ha previsto la normativa in particolare in questo caso hanno introdotto l' abbattimento al cinquanta per cento la base imponibile per gli immobili che vengono concessi in comodato d' uso gratuito a parenti in linea retta quindi l' abbiamo scritto anche noi giusto per completezza

Presidente interventi nessuno passiamo alla votazione favorevoli maggioranza contrari Sgobio astenuti Caroli D'Erchie votiamo per l' immediata esecutività favorevoli maggioranza contrari Sgobio astenuti Caroli D'Erchie punto approvato, passiamo al quinto e ultimo punto all' ordine del giorno